

## **ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AGENZIA**

### **Art. 1**

#### **Finalità**

1. Il presente atto disciplina le modalità di concessione in uso temporaneo a terzi di beni immobili nella disponibilità dell'Agenzia, secondo quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 8/2016, per periodi limitati allo svolgimento di manifestazioni di particolare rilevanza a enti, associazioni, fondazioni e comitati non aventi scopo di lucro che promuovano e tutelino interessi generali della comunità e comunque rientranti tra i fini istituzionali dell'Agenzia previsti dall'art. 37 della L.R. 8/2016.
2. La concessione avviene in ogni caso per eventi che abbiano il requisito del pubblico interesse. Sono qualificati come portatori di pubblico interesse anche gli eventi con i quali si promuovano raccolte di fondi destinati a scopi umanitari ed alla promozione della ricerca medica e scientifica.
3. Nella tabella allegata sono individuati gli immobili che possono essere concessi in uso temporaneo e le loro principali caratteristiche.

### **Art. 2**

#### **Destinazione ed uso degli immobili**

1. Gli immobili , come identificati nella tabella allegata al presente atto, sono destinati ad ospitare convegni, conferenze, congressi e seminari formativi, nonché eventi culturali.
2. L'Agenzia può programmare, organizzare e realizzare direttamente presso i suddetti immobili eventi, attività e manifestazioni socio-culturali e/o si avvale della collaborazione di altri Enti, di associazioni culturali, anche con la finalità di attivare una gestione integrata delle attività culturali dei diversi Comuni afferenti alle strutture di cui al comma precedente.
3. A tal fine gli immobili possono essere utilizzati anche per la realizzazione e la proiezione di documentari, prodotti cinematografici e multimediali, servizi fotografici, riprese radiotelevisive e cinematografiche ed ogni altra iniziativa di promozione socio-culturale compatibile con la promozione del territorio e dei comuni di riferimento.
4. Gli immobili e le attrezzature in essi contenuti sono parte integrante del patrimonio dato in comodato gratuito all'Agenzia e sono concesse in uso secondo le norme del presente atto organizzativo.

## Art. 3

### Modalità per la richiesta

1. Il richiedente (Associazione, Fondazione, Comitato, Cooperativa, società con fini di lucro ecc.) che intende ottenere in uso temporaneo un bene immobile di cui all'art. 1 deve presentare, di norma, almeno 30 giorni prima della data per la quale si richiede l'inizio della concessione, una apposita domanda da scaricare direttamente dal sito [www.sardegnaforeste.it](http://www.sardegnaforeste.it) da indirizzare al Servizio Territoriale di competenza.
2. La domanda deve indicare:
  - a) L'uso che si intende fare dei locali e il programma dell'evento, per consentire la valutazione della sussistenza del pubblico interesse;
  - b) Le finalità dell'Ente richiedente e la natura dell'Ente stesso;
  - c) La durata della concessione in uso richiesta;
  - d) L'impegno a sottoscrivere, prima dell'inizio della concessione, il modulo di patti e condizioni allegato al presente atto organizzativo, ponendo in essere prima dell'inizio della concessione gli adempimenti preliminari quale il pagamento del contributo a titolo di rimborso spese;
  - e) I particolari tecnici ed organizzativi dell'evento e il nominativo del responsabile legale dell'Ente o Associazione che organizza l'evento.

## Art. 4

### Modalità di concessione e tariffe

1. Il contributo per le spese di gestione a carico del richiedente sono quelle indicate nella tabella allegata che forma parte integrante del presente atto organizzativo.
2. Nella domanda, inoltre, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che durante l'utilizzazione delle strutture possano derivare a persone o cose, esonerando l'Agenzia da ogni responsabilità in tal senso.
3. Il richiedente dovrà autonomamente acquisire le preventive autorizzazioni, qualora richieste, da parte degli enti e degli organi preposti (SIAE, autorizzazioni Pubblica Sicurezza, etc.), sollevando l'Agenzia da ogni responsabilità che potesse derivarne in tal senso.
4. L'Agenzia declina ogni responsabilità per quanto riguarda attrezzature o quant'altro verrà collocato nei locali degli immobili dai soggetti autorizzati all'uso.
5. Tutto il materiale pubblicitario degli eventi organizzati negli immobili concessi dovrà riportare in evidenza il logo dell'Agenzia, in conformità a quanto riportato nell'art. 11 del presente atto organizzativo.
6. L'Agenzia provvederà a dare comunicazione al richiedente di norma, almeno, entro 15 giorni sia in caso di accettazione che di rigetto della domanda.

7. In caso di accoglimento, il richiedente dovrà provvedere, di norma entro 5 giorni dalla comunicazione di accoglimento della richiesta, al versamento del contributo per le spese di gestione, attraverso bonifico sul conto corrente di tesoreria dell'Agenzia, nelle modalità indicate nella lettera di accettazione ed al pagamento di una cauzione il cui valore non potrà, in ogni caso, essere superiore ai 500 euro e che sarà determinata a seconda della durata e importanza della manifestazione.

8) L'agenzia può concedere a enti pubblici o associazioni no profit in comodato gratuito la struttura allorquando siano state stipulate convenzioni, come ad esempio per finalità di ricerca scientifica, o vi sia stata, comunque, un accoglimento di una richiesta di partenariato con l'amministrazione per particolari eventi o manifestazioni che rientrino tra i fini istituzionali previsti dalla legge regionale 8 del 27.5.2016.

9) In ogni caso, non sono soggette al pagamento degli oneri concessori le scuole di ogni ordine e grado che intendano svolgere attività di educazione ambientale presso le strutture in uso all'Agenzia e l'Università per ragioni di ricerca scientifica.

## Art. 5

### Riconsegna dei beni, responsabilità ed oneri per l'utilizzo dei locali

1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la compartecipazione dell'Agenzia.
2. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali di pubblico spettacolo, dell'inosservanza di dette norme.
3. Il concessionario è obbligato a non consentire l'accesso alla struttura ad un numero di persone superiori alla capienza massima prevista dal presente atto organizzativo.
4. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente ai responsabili indicati all'atto della concessione.
5. Al termine dell'attività i locali devono essere immediatamente ripuliti e riordinati e riconsegnati dal concessionario, lasciandoli nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima dell'utilizzo. Salvo diversi accordi, esplicitati nell'atto di concessione, la riconsegna non può avvenire in un tempo eccedente le 24 ore, salvo cause di forza maggiore accertate, superate le quali sarà trattenuta la cauzione.
6. In caso di necessità d'uso da parte di altri soggetti richiedenti, sarà concordata con il concessionario la restituzione anticipata del bene. In caso di utilizzo in orari e giornate per le quali la scadenza delle 24 ore ricada in un giorno festivo, la scadenza per la restituzione sarà fissata entro le ore 13.00 del primo giorno lavorativo successivo.
7. Eventuali danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al responsabile locale indicato all'atto della concessione con la specificazione dei motivi che li hanno provocati.

L'Agenzia provvederà ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni e al recupero delle spese.

8. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione e qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino del locale e si procederà all'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.

9. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, il Direttore o suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, nei casi previsti, annotando le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi.

10. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando la responsabilità penale a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.

11. È vietato ai soggetti che utilizzano i locali in concessione, senza l'esplicita autorizzazione dell'Agenzia, l'introduzione di materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.

12. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.

13. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienico-sanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Non è consentito al concessionario del locale o dello spazio pubblico la subconcessione ad altri soggetti o enti e associazioni.

## **Art. 6**

### **Diniego, sospensione e revoca**

1. L'istanza viene rigettata nei seguenti casi:

- a) quando richieda un allestimento dei locali che possa arrecare pregiudizio all'immobile o agli arredi;
- b) quando abbia finalità di lucro, ma l'Agenzia non ritenga opportuno tale utilizzo;
- c) quando vi sia un'inderogabile esigenza dell'Agenzia;
- d) quando sia richiesta da un soggetto che ricada nelle condizioni di cui al successivo comma 3;
- e) quando le attività previste contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza o siano svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali e i regolamenti dell'Agenzia o contrastino con le finalità istitutive dell'Agenzia medesima

2. Per ragioni di interesse pubblico, il Direttore Generale dell'Agenzia potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato.

3. L'inadempienza alle norme del presente atto comporterà, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.

## Art. 7

### Criteri di assegnazione

1. Gli immobili in uso all'Agenzia, vengono concessi, per le finalità di cui all'art. 1 del presente atto, nel caso di richieste in contemporanea, secondo il seguente ordine di priorità:

- Regione Sardegna
- Scuole ed Università
- Altri enti pubblici (comuni, province ecc)
- Organizzazioni non governative e Associazioni non lucrative di Utilità sociale (ONLUS)
- Società di lucro

2. L'Agenzia, tiene aggiornato un calendario di utilizzo delle strutture e provvede ad istruire le richieste pervenute, verificando la disponibilità delle strutture e predisponendo gli atti conseguenti. Nel caso di più richieste d'uso contemporaneamente l'assegnazione sarà effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande o, in alternativa, in relazione all'importanza dell'evento.

3. L'Agenzia si riserva la facoltà di revocare o modificare il calendario delle iniziative già autorizzate qualora sopravvengano esigenze straordinarie per lo svolgimento di attività legate ai compiti istituzionali dell'Agenzia.

4. In caso di revoca sarà restituito quanto versato a titolo di concessione d'uso.

## Art. 8

### Oneri e canoni d'uso dei locali

1. L'agenzia, con proprio atto deliberativo, può aggiornare, a suo insindacabile giudizio il canone di concessione.

2. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o Pos, nei servizi territoriali in cui il servizio è disponibile, secondo le indicazioni che saranno fornite nella nota di accoglimento della richiesta.

3. Nella lettera di accettazione, saranno indicati gli estremi del conto corrente con relativo codice IBAN.

4. Il contributo riguarda il solo utilizzo della sala per gli scopi dichiarati: sono escluse attività non consentite o non autorizzate.

5. Nel caso in cui il richiedente abbia già versato all'Agenzia le somme per lo svolgimento di una manifestazione, non dovrà versare ulteriori somme per poter utilizzare la struttura che sia contigua al luogo



in cui si svolgerà la manifestazione. Permarrà tale obbligo solo nel caso in cui la struttura venga utilizzata per il pernottamento.

6. E' consentito l'utilizzo delle foresterie da parte del Personale dell'Agenzia per ragioni di servizio.

7. Il personale dell'agenzia può essere autorizzato all'utilizzo della foresteria anche per ragioni non inerenti il servizio. A tale utilizzo dovrà essere autorizzato dal Direttore del servizio su cui insiste l'immobile, verso il pagamento della somma di cui alla tabella allegata al presente atto.

## **Art. 9**

### **Divieti**

1. Sono vietate le attività improprie e non conformi alle caratteristiche per cui gli immobili in uso all'Agenzia vengono concessi. Nel caso in cui tali obblighi non vengano osservati l'utilizzatore sarà responsabile anche degli eventuali danni di immagine. Sono inoltre vietate tutte le manifestazioni contrarie all'interesse pubblico o al buon costume.

## **Art. 10**

### **Utilizzo del logo dell'Agenzia**

1. La comunicazione pubblicitaria prodotta in qualsiasi forma dal concessionario degli spazi disciplinati dal presente atto dovrà riportare la denominazione esatta della sala o nell'area nella quale si svolge l'iniziativa.

2. Non potrà essere sfruttato il nome o il logo dell'Agenzia a meno che non vi sia stata una formale concessione di patrocinio e verifica della pubblicazione, concordando in questo caso testi e immagini con l'ufficio competente.

## **Art. 11**

### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non stabilito dal presente atto si fa riferimento ad ulteriori disposizioni dell'Agenzia nonché alle norme del Codice Civile.

## **Art. 12**

### **Norma finale**

1. É fatto obbligo a tutto il Personale dell'Agenzia di applicare e far applicare la presente disciplina.

2. La mancata applicazione della presente disciplina in tutto o in parte costituisce violazione disciplinare, punibile ai sensi del contratto vigente.

3. Ogni altro atto o regolamento preesistente in materia deve considerarsi abrogato.

# Forestas

*Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su  
territòriu e de s'ambiente de Sardigna*  
**Agenzia forestale regionale per lo sviluppo  
del territorio e dell'ambiente della Sardegna**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**